

F1143/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO: Autorità per le
Garanzie nelle Comunica-
zioni - Giurisdizione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	CARBONE	Primo Pres. Aggiunto	R.G.N. 8469/03.
Dott. Raffaele	CORONA	Presidente di Sezione	11423/03.
Dott. Salvatore	SENESE	Presidente di Sezione	Cron. 1143
Dott. Enrico	ALTIERI	Consigliere	Rep. 361
Dott. Fabrizio	MIANI CANEVARI	Consigliere	Ud. 11.1.07.
Dott. Luigi Francesco	DI NANNI	Consigliere	
Dott. Ugo	VITRONE	Cons. Relatore	
Dott. Mario Rosario	MORELLI	Consigliere	
Dott. Giulio	GRAZIADEI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

R.T.I. - RETI TELEVISIVE ITALIANE - S.p.A., in
persona del consigliere di amministrazione dott. Gi-
na Nieri, elettivamente domiciliato in Roma, Via E-
leonora Duse, n. 35, presso l'avv. Francesco Vassal-
li che unitamente all'avv. Aldo Bonomo la rappresen-
ta e difende per procura in calce al ricorso;

ricorrente

contro

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,

10/07



in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;

controricorrente ricorrente incidentale

nonché

COMITATO PER IL SÌ AL REFERENDUM SULLA LEGGE MAMMI' ;

intimato

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 384, pubblicata il 28 gennaio 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2007 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

uditi gli avv. ^{PER DELEGA}ti GOMMELLINI ^{FRANCESCO} dell'avv. Aldo VASSALLI Buonomo e Enrico DE GIOVANNI per l'Avvocatura dello Stato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale, la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso principale ad una sezione semplice;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17 luglio 1995 la R.T.I. - Reti Televisive Italiane - S.p.A.,



titolare delle emittenti televisive "Canale 5", "Rete 4" e "Italia 1", esponeva:

- che il Comitato per il SI al referendum sulla legge Mammì le aveva chiesto la rettifica di una trasmissione celebrativa dei quindici anni di attività delle tre emittenti, ritenuta contraria a verità e lesiva dei suoi interessi nella parte in cui si concludeva con la scritta "1980-1995 in questi quindici anni hai avuto qualcosa di più: "Canale 5", "Italia 1" e "Rete 4". Meglio che ci siano. Meglio poter scegliere";

- che il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, investito della questione, le aveva ordinato, con provvedimento in data 11 marzo 1995, di procedere alla rettifica e, nell'inottemperanza all'ordine ricevuto, le aveva irrogato la sanzione pecuniaria di £. 300.000.000;

- che il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. proposto *ante causam* al Tribunale di Roma era stato respinto con provvedimento confermato in sede di reclamo;

- che il regolamento preventivo di giurisdizione contestualmente proposto dal Comitato per il SI al Referendum sulla legge Mammì era stato dichiarato inammissibile;

- che contro la richiesta di rettifica era stato proposto ricorso al giudice amministrativo



che aveva respinto la domanda di sospensiva con provvedimento confermato dal Consiglio di Stato;

- che contro il provvedimento sanzionatorio e ra stato proposto ricorso sia al giudice amministrativo, che aveva negato la sospensiva, sia al Pretore di Milano ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

Ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Comitato per il SI al referendum sulla legge Mammì e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (succeduta al Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria) per sentir dichiarare la legittimità della diffusione del filmato in questione e l'insussistenza del diritto del Comitato alla trasmissione di qualsiasi rettifica o precisazione e, in particolare di quella ordinata dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria.

Con sentenza del 30 marzo - 30 maggio 1998 il tribunale rigettava la domanda e, con sentenza del 15 giugno 2001 - 28 gennaio 2002, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione impugnata.

La Corte ribadiva la giurisdizione del giudice ordinario contestata dall'Autorità Garante ed escludeva la lesione di qualsiasi diritto soggettivo della società attrice in base a un triplice ordine di considerazioni: osservava che la società emittente non aveva ottemperato all'ordine di rettifica, del

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



quale non era possibile l'esecuzione coattiva; che il provvedimento sanzionatorio era stato impugnato sia dinanzi al giudice ordinario, sia dinanzi al giudice amministrativo, ai quali era stata rimessa ogni valutazione circa la legittimità dell'ordine del Garante; che l'interesse ad una corretta soluzione della questione di diritto circa l'assoggettabilità a rettifiche o precisazioni delle espressioni usate, nella prospettiva di analoghe contestazioni, non poteva ricevere tutela in quanto privo di attualità e concretezza.

Contro la sentenza ricorre per cassazione la R.T.I. - Reti Televisive Italiane - S.p.A. con un unico complesso motivo illustrato da memoria.

Resiste l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con controricorso contenente contestuale ricorso incidentale affidato a un solo motivo.

La ricorrente ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Non ha presentato difese il Comitato per il SI al referendum sulla legge Mammì.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.

Considerato che la causa è stata assegnata alle Sezioni Unite per la decisione della sola questione di giurisdizione, dev'essere esaminato il ri



corso incidentale con il quale l'Autorità Garante contesta la statuizione affermativa della giurisdizione del giudice adito, riproponendo le argomentazioni già prospettate nel ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarato inammissibile per ragioni processuali.

Sostiene la ricorrente incidentale che, in presenza di una disciplina normativa la quale prevede che in caso di inottemperanza all'ordine di rettifica l'Autorità Garante delibera l'irrogazione di una sanzione amministrativa impugnabile dinanzi al giudice competente, deve dubitarsi dell'esistenza di un qualsiasi potere giurisdizionale prima dell'irrogazione della sanzione, non essendo ipotizzabile alcun pregiudizio per il destinatario dell'ordine di rettifica prima che venga raggiunto dalla sanzione per la sua inottemperanza tanto più che egli non potrebbe avvalersi di idonei strumenti per interferire sull'ordine di rettifica emanato dal Garante; osserva in subordine che, ove si volesse ipotizzare una situazione meritevole di tutela prima dell'irrogazione della sanzione, questa non potrebbe essere dedotta se non dinanzi al giudice amministrativo.

Il profilo principale con il quale sui deduce sostanzialmente il difetto assoluto di giurisdizione non può trovare accoglimento poiché nella specie non si riscontra la mancanza nell'ordinamento di u-

A handwritten signature or mark, possibly initials, located on the right side of the page.



na norma di diritto astrattamente idonea a tutelate l'interesse dedotto in giudizio.

Va considerato, infatti, che l'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 - il quale pone a carico del concessionario che non ravvisi le condizioni per la rettifica della trasmissione l'obbligo di rivolgersi al Garante per la Radiodiffusione e per l'Editoria perché verifichi la fondatezza della richiesta di rettifica con ogni conseguente provvedimento - fa espressamente salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi.

E pertanto, ancor prima che il Garante si pronunci, può essere immediatamente adito il giudice ordinario qualora, come nella specie, il concessionario sostenga che l'ordine di rettifica del Garante, prescindendo dall'irrogazione della sanzione per l'inottemperanza, sia di per sé solo suscettibile di ledere, qualora se ne accerti l'illegittimità, il diritto del concessionario alla libera manifestazione del pensiero e della iniziativa economica incidendo sulla formazione del suo palinsesto televisivo.

Ne consegue che la contestazione di tale assunto sotto il profilo della carenza di tutela giuridica dell'interesse dedotto in giudizio attiene al merito della controversia e non alla giurisdizione,



restando affidato al giudice adito l'accertamento dell'esistenza di un interesse concreto e attuale suscettibile di lesione e, quindi, di tutela giuridica e alla legittimazione passiva, concorrente o alternativa, del Garante e della parte privata che abbia chiesto la rettifica.

Parimenti infondato deve ritenersi il profilo subordinato con il quale si prospetta, in ogni caso, la giurisdizione del giudice amministrativo, in base alla considerazione e che nella specie il giudice ordinario sarebbe investito, nell'ambito di una controversia proposta contro la Pubblica Amministrazione, della cognizione diretta dell'atto amministrativo, non già dell'accertamento incidentale con la conseguente disapplicazione dell'atto illegittimo, come avviene nelle controversie tra privati.

E infatti, per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle norme istitutive della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e stesa anche alla cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali, nei confronti dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (art. 1, co. 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249) e con riferimento a tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelle afferenti alle telecomunicazioni (art. 33 del D.Lgs.

A small, stylized handwritten mark or signature, possibly a flourish or a set of initials, located on the right margin of the page.



31 marzo 1998, n. 80), l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. nei confronti della Pubblica Amministrazione per esercizio illegittimo della funzione pubblica bene viene proposta davanti al giudice ordinario, al quale spetta in linea di principio la competenza giurisdizionale a conoscere questioni di diritto soggettivo, tale essendo la natura della pretesa risarcitoria la cui lesione è fonte di danno ingiusto, indipendentemente dalla consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo ovvero di interesse comunque rilevante per l'ordinamento della posizione giuridica dedotta in giudizio a fondamento della pretesa azionata (SS. UU. 22 luglio 1999, n. 500).

E, poiché la controversia in esame è sorta nel 1995, deve ribadirsi la giurisdizione del giudice ordinario non solo nei confronti del Comitato per il SI al referendum sulla legge Mammi, ma anche nei confronti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

In conclusione, perciò, il ricorso incidentale non può trovare accoglimento e, previa dichiarazione della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, deve essere respinto con rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso principale ad una sezione semplice.

P.Q.M.



La Corte, decidendo a sezioni unite, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e dispone la remissione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso principale ad una sezione semplice.

Così deciso in Roma, il giorno 11 gennaio 2007

IL CONSIGLIERE EST.

Fig. V. Kasue

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

[Signature]

Depositata in Cancelleria



oggi, 19 GEN. 2007

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

[Signature]